

*COMUNE DI LIMONE PIEMONTE*

*PROVINCIA DI CUNEO*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Limone Piemonte, con atto del Consiglio comunale n. 3 del 24/03/2015, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house providing*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30/09/2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23/09/2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 25/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. C.F. 80012250041	diretta	Attività istituzionale dell'Ente: gestione del servizio idrico integrato, reso obbligatorio da D.L.vo 152/2006	3,21%	Gestione di un servizio indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in ragione dell'art. 149 bis D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato nel territorio
A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. P. I.V.A. 02597450044	diretta	Attività non istituzionale: promozione del turismo ed attività ad esso collegate	5,30%	Attività non istituzionale, ma indispensabile per un comune a vocazione turistica
A.C.S.R. Azienda Cuneese Smaltimenti Rifiuti C.F. 02964090043	diretta	Attività non istituzionale: promozione del turismo ed attività ad esso collegate	3,50%	Gestione di un servizio indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
G.A.L. Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l. C.F. 02585060045	diretta	Attività non istituzionale: attività proprie dei Gruppi di Azione Locale (art. 4, c. 6), collaborazione per partecipazione a bandi, promozione di attività rivolte alle categorie professionali, commerciali, artigianali e agricole del territorio	4,14%	Attività non istituzionale, ma indispensabile per la collaborazione nella partecipazione a bandi e per la promozione di attività rivolte alle categorie professionali, commerciali, artigianali ed agricole del territorio
FORMONT S.c. a r.l. C.F. 96007190018	indiretta (tramite G.A.L.)	Attività di formazione specifica e specialistica rivolta a diversi settori produttivi presenti sul territorio	0,69%	
Co.Ge.S.I. s.c. a r.l. Consorzio gestori servizi idrici	indiretta (tramite A.C.D.A.)	Coordinatione e programmazione per le diverse società consorziate nei confronti dell'Autorità d'Ambito Cuneese o altro ente regolatore previsto dalla normativa nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni singolo soggetto consorziato, promuovere un raccordo tra i soci per uniformarne le decisioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione vigente in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato anche su area vasta nonché fornire supporto e servizi alle attività proprie delle imprese consorziate		

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

## **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Si conferma infatti il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute, che forniscono servizi indispensabili per l'Ente.

## **4. CONCLUSIONI**

Come deliberato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 28 del 25/09/2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, si conferma di non dover procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Limone Piemonte in quanto in toto rispettanti i dettami del novo testo unico D.Lgs. 175/2016 ed in particolare dell'art. 4 comma 2.

Limone Piemonte, lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa FENOGLIO Laura